



*Ministero dell'Economia e delle
Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

Al Dipartimento delle Politiche Europee

E, p.c., **All'Ufficio Legislativo Economia**

Loro Sedi

OGGETTO: Proposta di Direttiva del Consiglio COM (2021) 181 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico. Richiesta, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, della relazione.

Con riferimento all'oggetto, si riscontra la nota prot. n. 3944 del 27 aprile u.s. di codesto Dipartimento e si trasmette l'unito format di relazione, debitamente compilato.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(documento firmato digitalmente)



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Consiglio COM (2021) 181 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico

- **Codice della proposta:** COM(2021) 181 del 12/04/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0097 (CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta di direttiva intende introdurre un'esenzione IVA per le importazioni e per le forniture e prestazioni destinate alla Commissione, alle agenzie unionali oppure ad altri organismi dell'Unione, sulla base di un mandato europeo per il perseguimento di un interesse pubblico. Pur essendo destinatari dell'esenzione i medesimi soggetti che beneficiano dell'applicazione del protocollo 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea (che prevede l'esenzione degli acquisti per uso ufficiale), la modifica consente di beneficiare dell'esenzione anche per i beni e servizi che verrebbero in seguito donati agli Stati Membri. La proposta mira ad affrontare non solo la pandemia in corso, ma anche le emergenze che potrebbero verificarsi in futuro, introducendo un meccanismo permanente.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di direttiva modifica la Direttiva 2006/112/CE che fissa il sistema generale dell'imposta sul valore aggiunto (c.d. Direttiva IVA). Nel dettaglio, la proposta emenda:

- *l'articolo 143, par. 1, introducendo la lettera f-ter al fine di esentare dall'IVA le importazioni di beni effettuate dalla Commissione europea o da altri organi unionali, su mandato conferito in base al diritto dell'Unione europea per il perseguimento di un interesse pubblico;*
- *l'articolo 151, par. 1, introducendo la lettera a-ter, al fine di esentare dall'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati alla Commissione europea o altri organi unionali quando vengono acquistati da tali soggetti su mandato del diritto dell'Unione europea per il perseguimento di un interesse pubblico.*



Inoltre, viene introdotto un certificato elettronico che riconosca che beni e servizi beneficiano dell'esenzione.

La proposta è adottata sulla base dell'articolo 113 del TFUE. Tale disposizione prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, in virtù del quale l'Unione può intervenire soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

L'attuale Direttiva IVA non consente l'esenzione delle importazioni e di forniture e prestazioni destinate all'Unione o ad organi dell'unione quando volte a perseguire un interesse pubblico. Si rende necessario pertanto emendare la Direttiva IVA in modo da consentire questa tipologia di esenzione.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE in virtù del quale l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Il riconoscimento di un'esenzione dall'IVA delle importazioni e forniture e prestazioni destinate all'Unione quando volte ad un interesse pubblico attraverso un'iniziativa livello unionale.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta intende agevolare l'adozione delle misure a livello dell'Unione nell'interesse pubblico eliminando gli importi IVA, che diventano un fattore di costo, e i relativi oneri di conformità.

Le operazioni oggetto della presente proposta, come riportato nel considerando 2, non sarebbero in alcun modo limitate alle attività che sono già esentate dall'IVA in quanto perseguono finalità di interesse pubblico, quali ad esempio le prestazioni sanitarie, assistenziali e di tutela dell'infanzia.

Si ritiene condivisibile la ratio della proposta, dal momento che le iniziative adottate da parte dell'Unione Europea per fronteggiare situazioni emergenziali, che possono coinvolgere più stati membri, dovrebbero risultare più efficaci rispetto alle iniziative dei singoli Stati.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

L'adozione di un'esenzione dall'IVA per agevolare specifiche iniziative della UE, aumentando la capacità di intervento potrebbe ridurre i costi e gli oneri burocratici degli interventi degli organismi



dell'UE. Poiché anche l'Italia si avvantaggerà dell'intervento da parte degli organismi dell'Unione Europea, la proposta appare conforme all'interesse nazionale

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta intende agevolare gli interventi dell'Unione Europea in risposta alle emergenze di qualsiasi tipo, quali ad esempio le emergenze idrogeologiche, gli eventi sismici e le emergenze sanitarie rimuovendo il costo e i ritardi generati dagli adempimenti IVA.

Sono in corso interlocuzioni al fine di chiarire alcune nozioni riportate nella proposta.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La Commissione ritiene che il costo della proposta sia estremamente contenuto. Si prevede una riduzione del gettito IVA e pertanto della risorsa propria IVA. Sono tuttavia escluse ripercussioni negative sul bilancio UE. Compensazioni tramite la risorsa propria PIL copriranno le maggiori spese e il mancato gettito IVA.

Sul piano nazionale, occorre preliminarmente evidenziare che la proposta in esame si limita ad introdurre un'esenzione IVA per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi destinati alla Commissione Europea o ad un'agenzia o ad un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione, qualora la Commissione, o tale agenzia e tale organismo acquistino tali i suddetti beni o servizi nell'adempimento di un mandato ad essi conferito dal diritto dell'Unione nell'interesse pubblico. La medesima proposta prevede che, pur essendo destinatari dell'esenzione dall'IVA i medesimi soggetti che beneficiano di privilegi e immunità dell'Unione Europea (che consente l'esenzione degli acquisti per uso ufficiale) possano godere del beneficio di tale esenzione anche i beni e servizi che verrebbero in seguito donati agli Stati Membri, per affrontare non solo la pandemia in corso, ma anche le emergenze che potrebbero verificarsi in futuro. Si introduce, in tal modo, un meccanismo permanente.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si ritiene che in relazione all'applicazione dell'esenzione per i beni e servizi necessari per fronteggiare le emergenze che potrebbero verificarsi in futuro, la proposta in esame possa determinare tutt'al più un'eventuale rinuncia a maggior gettito.

L'eventuale applicazione dell'esenzione a beni e servizi necessari per fronteggiare la pandemia da Covid-19, tuttora in corso, è invece potenzialmente suscettibile di determinare effetti negativi sul gettito IVA, ancorché piuttosto limitati, tenuto conto che la Legge di Bilancio per il 2021 ha già previsto la proroga, fino al 31 dicembre 2022, dell'esenzione IVA (con diritto alla detrazione) per i vaccini COVID-19 e che, con lo stesso provvedimento, sono stati posti in esenzione, fino al 31 dicembre 2022, in luogo dell'applicazione dell'IVA ridotta al 5%, le strumentazioni per diagnostica per COVID-19. In particolare, tali eventuali effetti negativi sul gettito IVA potrebbero verificarsi qualora, per effetto del recepimento della proposta da parte del legislatore nazionale, siano esentate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi alle quali è attualmente applicata l'imposta (si veda, a titolo esemplificativo, allegato 1 della Circolare nr. 9/2021 dell'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli) e tali cessioni e prestazioni, effettuate a destinazione delle istituzioni dell'Unione, siano successivamente donate alle istituzioni nazionali.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale



Per recepire nell'ordinamento nazionale le modifiche alla Direttiva IVA che verranno adottate, si rende necessario modificare l'articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 663 che, recependo l'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE, elenca le operazioni non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto effettuate nei confronti di organismi internazionali, della Unione europea in attuazione dei propri scopi istituzionali di sedi diplomatiche e consolari.

Tale elenco andrebbe integrato con le ipotesi previste dalla direttiva.

La modifica all'articolo 72 è sufficiente a rendere esenti anche le importazioni senza necessità di ulteriori interventi normativi. L'articolo 68 del DPR n. 633 del 1972, che recepisce l'articolo 143 della direttiva 2006/112/CE, concernente "Le importazioni non soggette all'imposta", infatti, richiama, alla lettera c), l'intero articolo 72, rendendo pertanto esente anche la nuova ipotesi che sarebbe introdotta in quest'ultima disposizione.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non si rilevano effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si rilevano effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta introduce un'esenzione IVA per le forniture e le prestazioni destinate all'Unione Europea. Gli operatori potranno utilizzare un certificato elettronico di esenzione.

Altro

--



LOG

^

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di ...

- **Codice della proposta: COM(2021) 181 del 12/04/2021**
- **Codice interistituzionale: 2021/0097(CNS)**
- **Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'economia e delle Finanze**

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1	Articolo 72 del D.P.R. n. 633/1972	La modifica all'articolo 72 è sufficiente a rendere esenti anche le importazioni senza necessità di ulteriori interventi normativi. L'articolo 68 del DPR n. 633 del 1972, che recepisce l'articolo 143 della direttiva 2006/112/CE, concernente "Le importazioni non soggette all'imposta", infatti, richiama, alla lettera c), l'intero articolo 72, rendendo pertanto esente anche



		la nuova ipotesi che sarebbe introdotta in quest'ultima disposizione.